

**Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, comma 19, lett. b) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Acquisito il parere della conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_ ;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, \_\_\_\_\_, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e per l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Emana il seguente regolamento:

## Art. 1

### *(Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)*

1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata "Scuola", prevista dall'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata "legge", è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
  
2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato "Consiglio", e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attività amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura:
  - a) la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonché lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneità a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
  - b) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;
  - c) la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonché lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;
  - d) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;
  - e) l'assistenza tecnica **in materia di formazione** al sistema delle autonomie locali, nonché l'elaborazione, anche su incarico del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunità rappresentate per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarietà.

3. La Scuola può stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.
4. Le attività formative di cui al comma 2, lettere c) e d) sono svolte d'intesa con il Ministero dell'Interno.
5. Nel rispetto della normativa vigente le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

## **Art. 2**

### *(Organi della Scuola)*

1. Organi della Scuola sono il comitato tecnico scientifico ed il direttore.

## **Art. 3**

### *(Comitato)*

1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato "comitato", è composto, **nel rispetto dell'equilibrio di genere**, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali.
2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata "Agenzia", previa deliberazione del consiglio, tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, **avvocati dello Stato**, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati **dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione**. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, è **designato dal** Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'Interno e due dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola.

3. Ai cinque componenti del comitato è attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal consiglio. La misura di tale gettone di presenza non può comunque superare l'ottanta per cento **di quello** spettante ai componenti del Consiglio.
4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio:
  - a) la programmazione della attività didattica della Scuola attraverso la deliberazione, su proposta del direttore, del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, recante la attuazione degli indirizzi annuali e triennali e degli obiettivi strategici e gestionali definiti dal consiglio;
  - b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle prove di esame;
  - c) la formulazione del parere sulle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5;
  - d) la verifica della conformità ai programmi di cui alla lettera a) delle attività didattiche espletate;
  - e) la valutazione della qualità e dei risultati dell'attività formativa anche mediante gli organismi di cui all'articolo 2, comma 138 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

#### **Art. 4**

##### ***(Direttore e vicedirettori)***

1. Il direttore della Scuola:
  - a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo;
  - b) assicura, in conformità agli obiettivi indicati dal consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attività didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;

c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell’Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale;

**d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attività formative;**

e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione;

f) svolge tutte le attività non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma il direttore è coadiuvato, qualora nominati, da non più di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.
3. Il direttore è nominato dal presidente dell’Agenzia, previa delibera del consiglio, ed è scelto tra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non può comunque eccedere la durata dell’incarico del direttore. **I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.**
5. Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l’amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresì un’indennità di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 60% del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
6. I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l’amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresì un’indennità di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore

al 40% del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.

7. La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo è posta a carico della Scuola e non può eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.
8. Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attività esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo **ovvero in aspettativa** secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.

## **Art. 5**

### ***(Personale della Scuola)***

1. Per l'espletamento della propria attività la Scuola si avvale di personale docente e non docente.
2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del Presidente del Comitato, affida gli incarichi di docenza annuali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attività didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, **avvocati dello Stato**, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di *curriculum* di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.
3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola è determinato dal consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le università, in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti **dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione**.
4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola è stabilito dal consiglio, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attività di organizzazione e di gestione, la Scuola può avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e di personale distaccato o

comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola

5. La spesa complessiva per il personale è posta a carico della Scuola e non può eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.
6. I segretari comunali e provinciali in disponibilità, previa deliberazione del consiglio, possono essere autorizzati a svolgere funzioni presso il Dipartimento per gli affari regionali ~~e le autonomie locali, a titolo gratuito,~~ per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarità del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.

## **Art. 6**

### ***(Organizzazione territoriale della Scuola)***

1. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonché di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.
2. Allo svolgimento, in forma decentrata delle attività di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola può provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, è stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attività formative alle stesse demandate sono definite con le modalità previste dall'articolo 2, comma 5, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale.
4. Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresì essere individuati, in misura non superiore alla metà dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale.

5. La durata dell'incarico dei responsabili di sede è prevista nel provvedimento di nomina e non può comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. ~~In ogni caso l'incarico di responsabile di sede cessa di diritto per effetto della cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del direttore.~~
7. I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40% del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è determinato dal consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40% del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B

## Art. 7

### *(Finalità e modalità di svolgimento dell'attività didattica della Scuola)*

1. L'attività didattica è orientata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'attività didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica **formativa**, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonché di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed è realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonché di pubbliche amministrazioni estere.
3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, **nonché di assistenza tecnica formativa**, anche in sede decentrata, il direttore può stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, **con le scuole di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, con le Università, nonché con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.
4. Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, può stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni

dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d). gli oneri relativi a tali convenzioni gravano ~~sugli enti~~ **sulle amministrazioni** richiedenti.

## **Art. 8**

### ***(Ordinamento contabile della Scuola)***

1. Le attività ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all'art. 7, comma 4.
2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal consiglio con riferimento alle risorse attribuite.
3. Il consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attività formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attività formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonché da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti.
4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e l'art. 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

## **Art. 9**

### **(Rendiconto e relazione annuale sull'attività della Scuola)**

1. Ai fini dell'approvazione da parte del consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attività svolta

nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera d).

2. Le disponibilità finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.

## **Art. 10**

### *(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*

- ~~1.~~ All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonché quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, **decadono se non confermati** ~~sono confermati~~ nel termine di ~~novanta~~ **sessanta** giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di ~~quarantacinque~~ **trenta** giorni dalla scadenza del termine per la conferma. ~~Nelle more delle nuove nomine i precedenti incarichi non confermati restano in regime di prorogatio.~~
2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attività didattica in forma decentrata.
3. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 20 ottobre 1998, è abrogato.

## **Art. 11**

### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di regolamento reca la nuova disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali e sostituisce integralmente il vigente regolamento, emanato con il d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 396, in attuazione dell'art. 17, commi 77, 78, 79 e 80 della L. 15 maggio 1997 n. 127, successivamente abrogati dall'articolo 274 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e riprodotti, per quanto qui rileva, dall'articolo 104 del citato D.lgs. 18.8.2000 n. 267 che rimette alla fonte regolamentare la disciplina concernente "l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale".

Il provvedimento è dettato da una duplice **finalità**.

Da un lato, la sua emanazione si rende necessaria per adeguare la disciplina concernente l'organizzazione della Scuola al nuovo assetto istituzionale delineato dal D.L. 18 maggio 2006 n. 181, conv. dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, che ha esteso la competenza del Ministro per gli Affari regionali anche nei confronti delle Autonomie locali. Ciò ha comportato altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lett. b) del citato decreto legge n. 181, il passaggio, al richiamato Ministro, delle funzioni di vigilanza sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, in precedenza conferite al Ministro dell'Interno.

Sotto altro profilo, l'intervento normativo è dettato da finalità di razionalizzazione, di ammodernamento della struttura e, soprattutto, di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Deve comunque rilevarsi come, anche nel vigore della nuova disciplina, la Scuola sia destinata a mantenere le proprie competenze in ordine alla *formazione professionale dei segretari comunali e provinciali* ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo e in ordine al *perfezionamento e all'aggiornamento professionale* dei predetti funzionari, anche per quanto concerne le procedure inerenti il conseguimento della idoneità a segretario generale. La Scuola conserva altresì, **nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 582, della legge finanziaria per il 2007**, le funzioni concernenti l'attività di formazione permanente e aggiornamento professionale dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. Detta attività concerne, tuttavia, anche la *formazione d'accesso* alla qualifica dirigenziale ed è estesa espressamente allo svolgimento delle *funzioni direttive* (art. 1, comma 2, lett. c).

Tra le novità introdotte dalla nuova disciplina, si sottolinea la previsione, contenuta nella seconda parte della richiamata lett. c) del comma 2 dell'art. 1, in base alla quale la Scuola cura lo svolgimento di *corsi e seminari di aggiornamento e*

*riqualificazione* destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto. L'attività di cui alla richiamata lett. c) e quella – prevista dalla successiva lett. d) – concernente lo svolgimento di *percorsi formativi per gli amministratori locali* viene svolta d'intesa con il Ministro dell'Interno.

Di particolare rilievo è anche la previsione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), a norma della quale la Scuola cura *l'assistenza tecnica al sistema delle autonomie locali*, così come il successivo comma 3, che consente alla Scuola di stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della *formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali*.

Immutati sono rimasti gli **organi** della Scuola, rappresentati dal Comitato tecnico scientifico e dal direttore e analoga è la durata, quadriennale, dei rispettivi mandati. Quanto alle competenze, il **Comitato** svolge prevalentemente funzioni di programmazione, deliberando il piano generale della formazione e il connesso piano finanziario, su proposta del direttore; definisce altresì i piani di studio e svolge funzioni di verifica e controllo. Il **direttore**, oltre ad esercitare una attività propulsiva nei confronti del Comitato, in relazione all'approvazione dei richiamati piani, assicura l'organizzazione e il funzionamento della Scuola, cura le relazioni esterne e può, sentito il Comitato, stipulare convenzioni con altri enti o amministrazioni pubbliche.

Sia la nomina del direttore che quella dei membri del Comitato è rimessa al Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio.

E' previsto che il direttore possa essere coadiuvato da non più di due **vice-direttori**, nominati dal Presidente su proposta del direttore, a fronte dell'unico vice-direttore previsto dalla precedente disciplina.

Esigenze di razionalizzazione hanno imposto la riduzione dei componenti il Comitato tecnico scientifico, il cui numero viene ridotto da 7 a 5.

Il Comitato, nel nuovo assetto, è presieduto dal componente nominato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Un altro componente è nominato su proposta del Ministro dell'Interno e due su indicazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Il direttore, che nel vecchio assetto era membro di diritto e presidente del Comitato, mantiene tuttavia il diritto a partecipare alle riunioni del predetto organo.

Al direttore e ai vice-direttori compete, oltre al trattamento economico fondamentale, una indennità di funzione, nei termini previsti dall'art. 4, commi 5 e 6.

Al direttore compete altresì l'affidamento degli **incarichi di docenza** annuali ad esperti, muniti di competenze specifiche, scelti tra gli appartenenti a determinate categorie. La nomina dei docenti è sempre rimessa alla previa deliberazione del comitato, non più su proposta del direttore, ma del presidente del comitato stesso. Una specifica previsione impedisce che il trattamento economico dei docenti, che è determinato dal consiglio, possa superare quello riconosciuto ai propri docenti dall'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per far fronte alle esigenze permanenti di organizzazione e gestione, la Scuola può continuare ad avvalersi di **personale non docente**, il cui contingente numerico è stabilito dal consiglio, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. La scuola può, per le richiamate esigenze, avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali.

Quanto al **trattamento economico**, la spesa complessiva per il personale continua a rimanere a carico della Scuola e non può eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3.

La Scuola, che ha una propria sede, può provvedere allo svolgimento delle attività di specializzazione e aggiornamento professionale attraverso proprie **strutture territoriali**, la cui istituzione e articolazione è stabilita dall'Agenzia, nel numero massimo di cinque, fissato dal nuovo art. 6. A differenza della precedente disciplina, alle strutture territoriali non è più preposto un direttore, ma un **responsabile di sede**, nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze opera. Il rapporto fiduciario con il direttore è ribadito dalla previsione, di cui all'art. 6, comma 5, per la quale la durata dell'incarico dei responsabili di sede non può comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. Ai responsabili di sede compete, oltre al trattamento economico fondamentale, una indennità di funzione, nei termini previsti dall'art. 6, comma 6.

Il direttore della Scuola, previo parere del Comitato, può, ai fini della realizzazione degli interventi formativi, **stipulare convenzioni** con l'Agenzia per la formazione, con le Università, nonché con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca, pubblici e privati. La scuola può altresì stipulare, nel rispetto degli indirizzi fissati dal consiglio, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, anche in forma personalizzata, delle attività di formazione nei riguardi del personale di enti locali che espleta funzioni dirigenziali; i relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

La Scuola ha un proprio **ordinamento contabile**. Le attività della scuola devono essere finanziate con il fondo finanziario di mobilità posto a carico degli enti locali, previsto dall'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate con gli enti locali, di cui all'art. 7, comma 4.

Il piano finanziario è predisposto dal direttore e presentato annualmente, previa deliberazione del comitato e unitamente al piano generale della formazione, al consiglio, che lo approva. La normativa prevede l'onere di indicazione separata, per la sede centrale e per ciascuna struttura territoriale, delle spese amministrative di funzionamento, di docenza e di organizzazione di corsi. Nell'approvazione dei piani, il Consiglio tiene distinte le risorse dirette alle attività formative dei segretari

comunali e provinciali da quelle destinate alle attività formative del personale della pubblica amministrazione locale.

Si passa ora all'esame delle singole disposizioni. Il provvedimento si compone di **11 articoli**.

L'**art. 1** individua i compiti e le finalità che la Scuola deve perseguire, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

L'**art. 2** individua gli organi della Scuola che, come anticipato, sono rappresentati dal comitato tecnico scientifico e dal direttore.

L'**art. 3** delinea composizione e competenze del comitato.

Al comitato è in particolare demandata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio: a) la programmazione della attività didattica della Scuola; b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione; c) la formulazione del parere sulle convenzioni; d) la verifica della conformità ai programmi delle attività didattiche espletate; e) la valutazione della qualità e dei risultati dell'attività formativa. Il comma 3 disciplina - e delimita al contempo - il **compenso** dei componenti, ai quali compete, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza, che il consiglio può stabilire in misura non superiore all'ottanta per cento del compenso spettante ai componenti del consiglio medesimo.

L'**art. 4** disciplina le modalità di nomina del direttore e dei vice-direttori e individua le rispettive competenze. La disposizione, oltre a prevedere come eventuale ma non obbligatoria, la nomina dei vicedirettori, contiene una significativa previsione in ordine alla determinazione della retribuzione del direttore e dei vicedirettori rispetto alla vigente formulazione (cfr. art. 2, comma 4), laddove sono stati introdotti meccanismi di determinazione differenziati a seconda che essi provengano dall'ambito dell'impiego pubblico ovvero siano estranei a tale ambito.

L'**art. 5** detta la disciplina del personale della scuola, sia docente che non docente.

Gli incarichi di docenza annuali vengono dal direttore attribuiti ad esperti, muniti di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo, scelti tra gli appartenenti a determinate categorie, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente dello stesso comitato. Il trattamento economico dei docenti, che è determinato dal consiglio, non può superare quanto corrisposto ai propri docenti **dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione**.

L'**art. 6** disciplina l'organizzazione territoriale della scuola. Si tratta di una disposizione particolarmente significativa sotto il profilo finanziario, in quanto nel ridisegnare l'assetto delle sedi periferiche, viene disposto che con l'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari il Consiglio non potrà istituire "una o più scuole

regionali...” (attualmente sono undici), ma potrà, se ritenuto corrispondente ad effettive esigenze emergenti a livello territoriale, prevedere non più di cinque strutture territoriali, affidate alla cura di meri responsabili nominati su proposta del direttore. Essi potranno essere tratti fra gli esterni all’amministrazione, ma nel limite massimo del 50% dei posti disponibili.

L’**art. 7** concerne l’attività didattica della scuola che deve essere orientata al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2. A tal fine, come sopra già delineato, viene prevista la facoltà, per il direttore della scuola, di avvalersi, mediante apposite convenzioni, di ulteriori strutture per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione.

L’**art. 8** disciplina, come già illustrato, l’ordinamento contabile.

L’**art. 9** prevede l’approvazione, da parte del consiglio, del rendiconto annuale che il direttore della Scuola presenta secondo le istruzioni dello stesso consiglio, corredato di una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente sia a livello centrale che territoriale e del referto delle verifiche effettuate dal comitato.

L’**art. 10** dispone, al comma 3, l’**abrogazione** del d.p.r. n. 396 del 20 ottobre 1998. Gli altri due commi dettano **disposizioni transitorie**, concernenti l’efficacia dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonché quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali. E’ altresì previsto che le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del regolamento provvedano allo svolgimento dell’attività didattica in forma decentrata, fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il consiglio costituisce le nuove strutture territoriali.

L’**art. 11** disciplina l’entrata in vigore.

## Relazione tecnica

Le modifiche introdotte al vigente regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (di seguito SSPAL) non comportano alcun maggiore onere finanziario, ma al contrario si iscrivono nella logica della riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Delimitando e predeterminando l'attuale discrezionalità degli organi di direzione nella determinazione dei compensi degli organi apicali o delle retribuzioni dei responsabili delle articolazioni periferiche della Scuola e definendo in un ambito massimo le possibili strutture decentrate della SSPAL si è, infatti, operato nel senso di contenere le spese di funzionamento.

Tralasciando le disposizioni che hanno una valenza eminentemente ordinamentale – la cui portata è stata chiarita nella relazione illustrativa del provvedimento de quo – si può rilevare che le disposizioni suscettibili di produrre oneri sono state modificate per contenerne la portata e stabilizzarne gli effetti finanziari nel tempo.

In primo luogo i componenti del Comitato tecnico scientifico sono stati ridotti dagli attuali sette a cinque (v. **art. 3, comma 1**) ed il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute non potrà comunque superare l'80% di quanto percepito dai membri del Consiglio di amministrazione dell'AGES.

In secondo luogo si è inteso, con **l'art. 4, commi 2 e ss.** del nuovo regolamento, snellire il quadro degli organi gestionali necessari, prevedendo che il direttore della Scuola possa essere affiancato anche da non più di due vicedirettori che diventano così figure eventuali, la cui nomina deve essere però proposta autonomamente dal direttore.

Sotto il profilo economico significativa è la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 4. Infatti, rispetto alla vigente formulazione (cfr. art. 2, comma 4), per la determinazione della retribuzione del direttore e dei vicedirettori, sono stati introdotti meccanismi di determinazione differenziati a seconda che essi provengano dall'ambito dell'impiego pubblico ovvero siano estranei a tale ambito. Nel primo caso è consentito il mantenimento del solo trattamento fondamentale; nel secondo non potrà essere attribuito un trattamento economico fondamentale superiore a quello dei segretari comunali di classe 1/A. Al trattamento fondamentale andrà poi ad aggiungersi un'indennità di funzione omnicomprensiva, che non potrà superare, per il direttore il 60%, e per i vice direttori il 40%, del predetto trattamento fondamentale di riferimento.

La definizione di precisi “tetti retributivi” predeterminati nel limite massimo è completata da una norma del valore di principio generale che “chiude” il sistema: l'art. 4, comma 7, difatti, stabilisce che la spesa complessiva per gli organi gestionali apicali non può in ogni caso eccedere i limiti fissati in sede di piano finanziario annuale approvato dal Consiglio dell'AGES (v. art.8, commi 2 e 3).

Per quanto concerne il personale docente, la determinazione del trattamento economico, pur rimessa alla determinazione del Consiglio, non potrà comunque eccedere quella stabilita per analoghe figure dall'Agenzia di cui al comma 580 della finanziaria per l'anno 2007.

Anche per la parte relativa al contingente di personale non docente sono state introdotte modifiche a carattere generale in base alle quali la definizione dell'esigenze e la rimodulazione dell'organico deve conformarsi alle vigenti disposizioni che valgono per le amministrazioni dello Stato (v. art. 5). Ciò rappresenterà un ulteriore elemento di stabilizzazione degli oneri finanziari, in quanto renderà applicabile anche alla SSPAL tutte le misure di contenimento della spesa per personale. In proposito, giova ricordare che l'attuale formulazione appare più "permissiva" poiché il contingente di personale può essere aumentato, su proposta del direttore con deliberazione del Consiglio dell'AGES, entro i limiti delle disponibilità di bilancio in relazione alle esigenze delle strutture periferiche della SSPAL (cfr. art. 3, comma 6, testo vigente).

**Con riferimento all'articolo 5, comma 6, si evidenzia che il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali in disponibilità utilizzati dal Dipartimento per gli affari regionali resta a carico dell'Agenzia.**

Sotto il profilo finanziario particolarmente rilevante è quanto disposto dall'art. 6 del nuovo regolamento, con riferimento all'organizzazione territoriale della Scuola. Con esso, infatti, la SSPAL vede ridisegnato l'assetto delle sedi periferiche, in quanto con l'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari il Consiglio non potrà istituire "una o più scuole regionali..." (attualmente sono undici), ma potrà, se ritenuto corrispondente ad effettive esigenze emergenti a livello territoriale, prevedere non più di cinque strutture territoriali, affidate alla cura di meri responsabili nominati su proposta del direttore. Essi potranno essere tratti fra gli esterni all'amministrazione, ma nel limite massimo del 50% dei posti disponibili.

La definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei responsabili delle sedi decentrate risponde ai medesimi criteri già illustrati sopra con riferimento al direttore ed agli eventuali vice direttori, con la significativa variante del trattamento di riferimento massimo che è stabilito nel 40% di quello dei segretari generali di classe 1/B.

Le ulteriori disposizioni del nuovo regolamento non presentano profili di interesse sotto il profilo degli oneri finanziari, non sono quindi suscettibili di incidere sulla spesa, limitandosi ad offrire un quadro regolatorio all'ordinaria attività gestionale e di formazione.